

- Relazione -

Colleghi Consiglieri,

già nel corso della IV legislatura, la Regione, con la L.R. 11.9.86 n.11, successivamente modificata e prorogata con la L.R. 10.6.88 n. 16, istituì una Commissione di indagine sull'attività dell'Ersap.

Il testo, licenziato all'unanimità dalla competente Commissione, scaturì dall'esame congiunto della proposta di legge Bortone e altri (MSI.DN) "Costituzione di una Commissione di inchiesta sulla gestione dell'Ersap", della proposta di legge Saponaro ed altri (PCI) "Istituzione di Commissione di indagine sulla attività dell'Ersap" e degli emendamenti presentati dal gruppo PLI.

Il relatore Di Gioia (dc) evidenziò allora che "la Commissione d'indagine si è resa necessaria al fine di conoscere l'attività dell'Ersap e i modi in cui ha svolto i suoi compiti istituzionali, nonché con quali criteri sono state attuate le linee di intervento demandate all'Ente dalla sua legge istitutiva, in particolare dall'art. 3 della L.R. 20.10.77 n. 32" concludendo che "in buona sostanza con la presente legge si vuole avviare

una seria analisi conoscitiva, relativamente ai livelli di efficacia e di efficienza degli interventi effettuati, anche in considerazione dei rilievi fatti in sede di discussione del conto consuntivo e del bilancio preventivo della Regione, in ordine alla questione degli Enti dipendenti e strumentali, in generale, e dell'Ersap, in particolare".

In realtà la Commissione di indagine ha fallito lo scopo. Probabilmente per la mancata previsione di idonei supporti di competenza e di specializzazione; ma anche per la mancanza di una sufficiente volontà politica. Mancanza che emerse già dalla formulazione dell'art. 1 della legge, che risultò ben diverso, nella forma e nella sostanza, dalla proposta Bortone "E' costituita una Commissione d'inchiesta al fine di indagare sulla gestione amministrativa e contabile dell'Ersap e di acclarare le responsabilità relative agli inadempimenti statutari e di legge, ed ancora alle scelte, alle modalità di partecipazione ed alla gestione delle società miste, nelle quali l'Ersap risulta interessata".

Invero la necessità di una indagine approfondita sull'Ente scaturì da una serie di gravissime accuse di irregolarità e di sperperi avanzate da tempo dal gruppo del MSI.DN, suffragate da vari organi di informazione ed evidenziate con forza financo dal Sottosegretario di Stato all'Agricoltura on. Giuseppe Zurlo il quale, dopo aver sottolineato la necessità di cambiare rotta nella politica cooperativistica ed associativa "caratterizzata negli ultimi anni da assistenzialismo e clientelismo e da sperperi di pubblico denaro", affermò testualmente che "è opinione largamente diffusa che l'Ente di Sviluppo Agricolo, abbandonando ogni azione rivolta ad un effettivo rinnovamento delle strutture, si è ridotto ad una Gepi agricola a sostegno di aziende private sull'orlo del fallimento".

IL CONSIGLIERE

*Sulla gestione degli Enti dipendenti e strumentali, ed in particolare dell'Ersap, rilievi assai critici furono formulati in Consiglio regionale in sede di discussione del conto consuntivo e del Bilancio preventivo della Regione, sì da far ritenere a tutte le forze politiche necessaria e non più rinviabile una seria indagine conoscitiva sulla attività dell'ente.*

*Indagine tesa in modo particolare ad appurare l'eventuale uso disinvolto, spregiudicato e, comunque, distorto di tre strumenti di intervento, le anticipazioni, le partecipazioni e le fidejussioni, attraverso le quali l'Ersap avrebbe dovuto:*

- a) prestare assistenza economica e finanziaria ai produttori agricoli associati, ai consorzi di cooperative e alle società miste partecipate con quote di capitale;*
- b) realizzare impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli, anche con gestione diretta;*
- c) eseguire interventi per superare gravi difficoltà o dissesti patiti da cooperative e altri organismi associati, anche con gestione diretta.*

*L'esigenza di una indagine completa ed approfondita della gestione dell'Ersap, avvertita all'unanimità dal Consiglio Regionale nel 1986 e ribadita con la legge di proroga nel 1988, non è stata ancora soddisfatta, nè risulta superata.*

*Anzi, le poche riunioni della Commissione d'indagine hanno evidenziato ancor di più la necessità che l'indagine cognitiva sia portata a termine al più presto.*

*La Commissione, sia pure molto sommariamente, ha potuto dare uno sguardo molto generale solo alla situazione di tre società miste, Tre Emme, Enopuglia e Centrale Cantine Cooperative, tutte con una quota di partecipazione dell'Ente superiore ai quattro miliardi. Nè è emerso che, almeno in due casi (Tre Emme ed Enopuglia) "il capitale sociale sostanzialmente non c'è più perchè le perdite sono superiori ad un terzo dello stesso", dal che discende la necessità, fra l'altro, di "accertare eventuali responsabilità degli organi amministrativi, nonchè dei componenti i Collegi Sindacali, che avrebbero dovuto effettuare gli opportuni controlli e che dovevano essere scelti fra esperti, possibilmente professionisti, iscritti agli Albi" (vedasi audizione del prof. Ferdinando Canaletti, docente di Ragioneria Pubblica presso l'Università degli Studi di Bari nella riunione del 9.4.87).*

*Quanto alla Centrale Cantine Cooperative, sempre il prof. Canaletti ha evidenziato che "nel bilancio non sono calcolati gli oneri di ammortamento, non emerge la riscossione dei fatturati di vendita, mentre gli oneri per il personale sono molto alti rispetto alla produttività".*

IL CONSIGLIERE

*Dal lavoro della prima Commissione di indagine è emerso altresì:*

- *che il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ersap ha ammesso in sede di Prima Commissione "la impossibilità di seguire l'andamento delle varie società ed organismi partecipativi" (intervento del Consigliere Marinelli);*
- *che l'Ersap "ha permesso alle cooperative l'assunzione di personale in numero esuberante, creando gravi dissesti economici" (audizione del Presidente Lupo nella riunione del 24.2.87);*
- *che "il Presidente della Società Tre Emme è stato nominato in violazione delle direttive emanate dalla Giunta Regionale" (intervento del Consigliere Iafrate);*
- *che "non è possibile valutare con esattezza qual'è il debito del sistema cooperativo ..... e che però la situazione si sia aggravata è possibile dirlo perchè i tempi producono interessi" (relazione del Commissario Straordinario dott. Francesco Cappariello, del 20.3.89);*
- *che il Presidente in carica dell'Ersap dott. Antonio Buttiglione, ascoltato dalla Commissione nella seduta del 3.7.89 si impegnò a fornire per la prima decade del mese di ottobre una relazione sullo stato di tutte e quaranta le società partecipate.*

*Si ignora se il Presidente dell'Ersap ha mantenuto l'impegno. Sta di fatto, però, che la Commissione non ha proceduto nel suo lavoro e la IV legislatura è spirata senza che la Commissione abbia redatto, approvato e consegnato una qualsiasi relazione sulla indagine avviata.*

*Intanto il Consiglio Regionale ha provveduto a varare la legge 11.3.88 n. 11 sulle «Norme relative alle funzioni, agli organi e alla organizzazione amministrativa dell'Ersap».*

*E' di questi giorni la notizia che l'Ersap intende chiedere alla Regione l'autorizzazione ad una apertura di credito, che naturalmente produrrà altri interessi, per venticinque miliardi di lire allo scopo dichiarato di aiutare i vari organismi cooperativi e le società miste e di mantenere i livelli occupazionali, mentre la stampa e le forze politiche riprendono ad occuparsi dell'Ersap e di alcune sue iniziative, che sollevano polemiche, dubbi e perplessità.*

*Le ragioni, pertanto, che indussero il Consiglio regionale a varare la legge 11.9.86 n. 24 permangono tutte ed, anzi, sono state rafforzate da quanto emerso in Commissione e da quanto ancora accade nella gestione dell'Ersap e nel vasto ed inesplorato "sistema" delle società partecipate e della cooperazione.*

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

IL CONSIGLIERE

*La legge che si propone per l'approvazione prevede, infine, alcuni aggiustamenti tecnici che si reputa opportuno proporre per superare gli ostacoli che hanno bloccato il funzionamento della precedente Commissione d'indagine.*

*I Commissari si avvarranno sin dal primo momento di un collegio di consulenti specializzati in materie economiche, contabili e agro-industriali. Potranno richiedere all'Ersap e alle società partecipate la revisione dei bilanci, ai sensi dell'art. 4 della legge 11.3.88 n. 11, che pone a carico degli organismi revisionati la spesa per tale adempimento. Per portare a termine l'indagine avranno a loro disposizione diciotto mesi dall'insediamento della Commissione, con l'obbligo di relazionare semestralmente al Consiglio regionale. Potranno fare un più puntuale e concreto affidamento sul personale e sulle strutture del Consiglio regionale.*

*La Commissione d'indagine sarà composta dal Presidente del Consiglio Regionale o da un suo delegato e da otto Consiglieri regionali, in rappresentanza di tutti i gruppi presenti in Consiglio regionale.*

*La Commissione esaminerà la gestione dell'Ersap sino all'ultimo esercizio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.*

Salvatore Tatarella

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

6

IL CONSIGLIERE

**ART. 1**

**(ISTITUZIONE E FINALITA')**

- 1. E' istituita una Commissione Consiliare d'Indagine sulla gestione amministrativa e contabile dell'ERSAP al fine di acclarare eventuali responsabilità per inadempimenti e/o violazioni statutarie e di legge nella prestazione di assistenza economica e finanziaria in favore dei produttori agricoli associati, dei consorzi di cooperative e di società miste nelle quali l'Ente risulti partecipe con quote di capitale; nella realizzazione, ristrutturazione e acquisto di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli associati, consorzi di cooperative e società miste; nella esecuzione di interventi per il superamento di gravi difficoltà o di dissesti patiti da cooperative o altri organismi associativi e società; nella assunzione di quote di partecipazione in società ed unità produttive di interesse agricolo-alimentare; nella concessione di qualsiasi incentivo o contributo previsto dalle leggi regionali; nella concessione del concorso regionale negli interessi per le operazioni di credito agrario di esercizio; nell'attuazione di interventi straordinari intesi a favorire il ripianamento di passività e l'assestamento di gestioni cooperative; nella prestazione di garanzie fidejussorie a favore di cooperative agricole, associazioni di produttori e società partecipate.*
  - 2. L'indagine ricomprende tutta l'attività spiegata dall'Ersap sino all'esercizio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.*
-

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

7

IL CONSIGLIERE

*ART. 2*

*(COMPOSIZIONE E INSEDIAMENTO)*

- 1. La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato e da otto Consiglieri regionali in rappresentanza di ciascun Gruppo presente in Consiglio.*
  - 2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è delegato a provvedere alla costituzione e insediamento della Commissione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base delle designazioni nominative fatte pervenire dai Presidenti dei Gruppi.*
  - 3. In caso di mancata o tardiva designazione l'Ufficio di Presidenza designa i Presidenti dei Gruppi.*
-

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

8

IL CONSIGLIERE

**ART. 3**

**(POTERI)**

1. La Commissione d'Indagine, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà di chiedere l'intervento del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori regionali, nonché dei funzionari responsabili di settori ed uffici dell'amministrazione regionale e degli amministratori, sindaci revisori e responsabili burocratici dell'ERSAP.
  2. La Commissione può altresì chiedere l'intervento degli amministratori, sindaci revisori e funzionari degli organismi, enti, aziende e/o società in cui l'ERSAP risulta partecipe con quote di capitale o azioni.
  3. La Commissione può acquisire tutti gli atti deliberativi e preparatori che ritiene opportuni, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.
  4. La Commissione può richiedere a ciascuna delle società con partecipazione di capitali dell'ERSAP la revisione dei bilanci societari ai sensi dell'art. 4 della legge 11.3.88 n. 11.
  5. La Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti all'atto della votazione.
-

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

9

IL CONSIGLIERE

**ART. 4**

**(COLLEGIO DI ESPERTI)**

1. Per lo svolgimento del suo mandato la Commissione si avvale anche della consulenza di cinque esperti in materie economiche, contabili e agro-industriali, scelti dalla Commissione nella sua prima riunione, subito dopo l'elezione dei suoi organi.
2. Per la scelta dei componenti del Collegio degli esperti la Commissione si avvale del procedimento e delle norme di cui alla legge 12 agosto 1981 n. 45.



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

10

IL CONSIGLIERE

**ART. 5**

**(ELEZIONE DEL PRESIDENTE - VALIDITA' DELLE RIUNIONI)**

1. La Commissione nella sua prima riunione, elegge a scrutinio segreto un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Per la prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta e per la successiva la maggioranza semplice.
2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, assistito dal Segretario.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
4. La Commissione si riunisce almeno una volta alla settimana.
5. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è comunicato ai componenti della Commissione almeno due giorni prima della riunione.
6. Le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

11

IL CONSIGLIERE

**ART. 6**

**(FUNZIONAMENTO)**

1. *Per il suo funzionamento la Commissione si avvale dei funzionari e delle strutture burocratiche del Consiglio Regionale.*
2. *L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, con apposita deliberazione, nel termine massimo di giorni quindici dalla data di entrata in funzione della presente legge, è tenuto a dotare la Commissione del personale necessario e dei locali e delle strutture idonee per tenere le sue riunioni, conservare atti e documenti e, comunque, svolgere tutte le funzioni demandate dalla presente legge.*

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

12

IL CONSIGLIERE

**ART. 7**

**(TERMINE)**

1. La Commissione termina i suoi lavori entro e non oltre 18 mesi dalla sua costituzione.
2. Ogni sei mesi il Presidente della Commissione invia al Consiglio relazione scritta sull'attività svolta e sullo stato delle indagini.
3. Al termine della indagine la Commissione redige ed approva una relazione finale da trasmettere al Consiglio Regionale.
4. I Commissari dissenzienti possono redigere una o più relazioni di minoranza.
5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio è delegato a concedere alla Commissione una sola proroga di sei mesi, previa motivata richiesta.

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

13 #

IL CONSIGLIERE

**ART. 8**

**(DICHIARAZIONE DI URGENZA)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.P.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Trasmesso alla IV Commissione Consiliare permanente il 6.11.90